

Equipollenza - riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero

I titoli di studio conseguiti all'estero non hanno valore legale in Italia quindi, per utilizzarlo ai fini professionali è necessario chiederne il riconoscimento

Attenzione!

L'Ufficio Esami di Stato ed abilitazioni professionali è competente esclusivamente per il riconoscimento del Diploma conclusivo dei corsi d'istruzione di I e II grado per i residenti della Provincia Autonoma di Trento

Cos'è l'equipollenza

I titoli di studio conseguiti all'estero non hanno valore legale in Italia per cui è necessario chiederne il riconoscimento qualora i titolari intendano avvalersene per l'esercizio di una professione, la partecipazione a un concorso o il proseguimento degli studi.

L'equipollenza è il **procedimento con cui un diploma conseguito all'estero viene dichiarato corrispondente ad uno specifico titolo conseguibile in Italia**. Questo significa che il diploma è valido ed è riconosciuto sul territorio nazionale; il titolo di studio potrà quindi essere utilizzato, ad esempio, per partecipare a concorsi pubblici.

L'equipollenza è valida per sempre su tutto il territorio nazionale.

Chi può fare domanda di equipollenza

(Art. 379 del [D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297](#).)

Possono fare domanda di riconoscimento dei propri titoli di studio scolastici (non universitari) conseguito all'estero:

- cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo all'estero
- cittadini italiani per matrimonio (art. 381 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297)
- cittadini italiani per naturalizzazione (art. 381 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297)
- i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea
- i cittadini degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo
- i cittadini della Confederazione elvetica (Svizzera)
- i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 383 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e comma 3 dell'art 26 del Decreto Legislativo 251/2007)

Quali sono le eccezioni

L'equipollenza ad un diploma di 2° grado non può essere rilasciata prima del compimento del 18 anno d'età. Non possono ottenere il rilascio della dichiarazione di equipollenza i cittadini extracomunitari.

Non può essere richiesta equipollenza per titoli inerenti arti e professioni ausiliarie sanitarie, per le quali esiste normativa speciale.

A tal riguardo si rinvia al sito istituzionale del Ministero della Salute dove viene indicata la procedura da

seguire per ottenere il riconoscimento di un titolo sanitario conseguito in un Paese estero, ai fini dell'esercizio in Italia della corrispondente professione sanitaria <http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/>
In Provincia Autonoma di Trento la competenza per il riconoscimento dei titoli di studio professionali nell'ambito infermieristico è affidata al Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza - ufficio formazione e per le risorse umane.

Non può essere richiesta equipollenza per qualifiche professionali.

Per informazioni generali in merito al riconoscimento qualifiche professionali rilasciate in Italia e all'estero, si rimanda al [Punto nazionale di contatto per i riconoscimenti professionali](#).

Nello stesso sito si può consultare l'elenco delle professioni regolamentate in Italia e delle relative autorità competenti a livello nazionale.

I docenti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento all'estero (Paesi UE e Non UE) e vogliano esercitare in Italia la professione di docente, possono chiedere il riconoscimento del titolo professionale.

Le domande di riconoscimento professionale ([nota MIUR](#)) dovranno essere presentate esclusivamente tramite la seguente [applicazione](#).

A chi presentare la domanda

Titolo di studio

Ufficio competente

Diploma conclusivo dei corsi d'istruzione di 1° grado

Ufficio scolastico regionale - ambito territoriale della provincia di residenza

Diploma conclusivo dei corsi d'istruzione di 2° grado

Ufficio scolastico regionale

Titoli accademici

Università degli Studi

Per le informazioni su titoli di studio riconoscibili presso l'Università degli Studi di Trento si rinvia al Sito Istituzionale

<https://infostudenti.unitn.it/it/riconoscimento-titolo-di-studio-accademico-straniero>

Qualifiche professionali di:

[Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#)

- Estetista
- Conduttore impianti termici
- Conduttori di generatori a vapore

Qualifiche professionali [Ministero dello sviluppo economico](#)
di:

- Acconciatore
- Agente di affari in mediazioni
- Agente e rappresentante di commercio
- Autoriparatore impianti
- Spedizionario
- Somministrazione alimenti e bevande
- Disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
- Tintolavanderia
- Mediatori marittimi

Titolo di studio estero dell'Alta Formazione Artistica e Musicale [Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - Uff. IV](#)

Per ulteriori approfondimenti sui riconoscimenti delle qualifiche professionali e di altri titoli si rinvia al link istituzionale del CIMEA

<http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/riconoscimento-professionale.aspx>

Come ottenere l'equipollenza

Per ottenere l'equipollenza occorre presentare la domanda compilando l'apposito [modello](#) (e gli allegati contenuti nelle ultime pagine del modello stesso)

La domanda va presentata:

- in carta semplice per i diplomi di scuola primaria (scuole elementari) e secondaria di primo grado (scuole medie)
- con marca da bollo del valore di € 16,00 per i diplomi di scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori)

Quali documenti allegare alla domanda

Per il riconoscimento di titoli di studio di scuola secondaria di I grado (scuola media inferiore)

A. titolo di studio in originale o in copia autenticata con traduzione del diploma in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese di provenienza o da un

traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del paese dove il documento è stato formato, operante in Italia;

B. legalizzazione della firma del capo d'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio (da parte dell'autorità diplomatica o consolare italiana operante nel paese straniero dove il documento è stato formato);

C. dichiarazione di valore del Consolato italiano dalla quale risulti:

- la posizione giuridica della scuola frequentata all'estero (se statale, legalmente riconosciuta o privata, con chiara indicazione del gestore della scuola stessa);
- il valore degli studi compiuti all'estero (durata, ordine e grado degli studi ai quali il titolo si riferisce);
- la validità ai fini della prosecuzione degli studi, dell'assunzione a posti di lavoro o di impiego;
- il sistema di valutazione (minima e massima) usato nelle scuole estere dove si sono svolti gli studi superiori e la votazione media conseguita con il titolo di studio;

D. curriculum degli studi, distinto per anni scolastici, possibilmente con l'indicazione delle materie con la relativa valutazione ottenuta, per ciascuna delle classi frequentate, tradotte in lingua italiana certificata conforme al punto a);

E. atti e documenti che dimostrino la conoscenza della lingua Italiana ai fini dell'esenzione della prova integrativa di lingua Italiana (per es. attestazioni di frequenza a corsi di lingua italiana, attestazione della lingua italiana tra le materie classificate nel curriculum scolastico, prestazioni lavorative presso Istituzioni o Aziende italiane che dichiarano l'uso l'espressione della lingua italiana durante il lavoro);

F. documento (carta d'identità, passaporto, altro) dal quale si rilevi di essere:

- cittadino italiano o di Stato membro dell'Unione europea;
- oppure cittadino di Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
- oppure cittadino della Confederazione elvetica;
- oppure titolare di status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

Va inoltre compilato e consegnato, in duplice copia, un elenco di tutti i documenti allegati alla domanda, come previsto da specifica nota del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ([Nota prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 e allegati](#)).

Per il riconoscimento di titoli di studio di scuola secondaria di II grado (scuola media superiore)

A. titolo di studio in originale o in copia autenticata con traduzione del diploma in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del paese di provenienza o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del paese dove il documento è stato formato, operante in Italia);

B. legalizzazione della firma del capo d'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio (da parte dell'autorità diplomatica o consolare italiana operante nel paese straniero dove il documento è stato formato);

C. dichiarazione di valore del Consolato italiano dalla quale risulti:

- la posizione giuridica della scuola frequentata all'estero (se statale, legalmente riconosciuta o privata, con chiara indicazione del gestore della scuola stessa);
- il valore degli studi compiuti all'estero (durata, ordine e grado degli studi ai quali il titolo si riferisce);
- la validità ai fini della prosecuzione degli studi, dell'assunzione a posti di lavoro o di impiego;
- il sistema di valutazione (minima e massima) usato nelle scuole estere dove si sono svolti gli studi superiori e la votazione media conseguita con il titolo di studio;

D. curriculum degli studi, distinto per anni scolastici, possibilmente con l'indicazione delle materie con la relativa valutazione ottenuta, per ciascuna delle classi frequentate, tradotte in lingua italiana certificata conforme al punto a);

E. programma delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana. Qualora le autorità scolastiche non dovessero rilasciare un tale attestato, la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente potrà desumere il programma in questione dalle pubblicazioni locali;

F. ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritiene utile a provare i dati portati nel curriculum, deve essere corredato da relativa traduzione ufficiale in lingua italiana;

G. eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana (per es. attestazioni di frequenza a corsi di lingua italiana, attestazione della lingua italiana tra le materie classificate nel curriculum scolastico, prestazioni lavorative presso Istituzioni o Aziende italiane che dichiarano l'uso l'espressione della lingua italiana durante il lavoro);

H. documento (carta d'identità, passaporto, altro) dal quale si rilevi di essere:

- cittadino italiano o di Stato membro dell'Unione europea;
- oppure cittadino di Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
- oppure cittadino della Confederazione elvetica;
- oppure titolare di status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

Va inoltre compilato e consegnato, in duplice copia, un elenco di tutti i documenti allegati alla domanda, come previsto da specifica nota del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Quali sono i tempi

Per la presentazione della domanda non ci sono particolari vincoli temporali da rispettare. I termini del procedimento possono andare dai 50 gg. per la procedura ordinaria ai 150 gg. per la procedura aggravata, che prevede una richiesta di parere ed eventuali prove integrative da parte delle Istituzioni scolastiche.

Servizi attivi in tema di riconoscimento dei titoli di rifugiati

- Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha attivato un [servizio di richiesta di "Dichiarazione di valore"](#) per i rifugiati e i titolari di protezione internazionale e sussidiaria.
- [Il CIMEA](#) **Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche**, tramite il proprio servizio di attestazione e certificazione di qualifiche estere produce gratuitamente **Attestati di comparabilità** di titoli esteri a persone con lo status di rifugiato, a titolari di protezione sussidiaria o internazionale e a detenuti.

[D.M. 1 febbraio 1975 e s.m.i.](#)

[Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994](#)

[Circolare ministeriale n.132 del 28/04/2000](#)

[Legge 25 gennaio 2006 n. 29 - art. 13 - \(modifica il decreto legislativo 16.4.1994, n. 297\)](#)

[Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#)

[Nota MIUR 20.04.2011, prot. N. 2787 e relativi allegati](#)

[D.M. 2 aprile 1980](#)

[Circolare ministeriale n. 17818 del 16/10/2018](#)

[Servizio reclutamento e gestione del personale della scuola](#)

[Ufficio esami di stato ed abilitazioni professionali](#)